

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1005

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CAPRILI, ALBONETTI e NARDINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 2006

Disposizioni in materia di IVA agevolata sugli spettacoli di
maschere e corsi mascherati di carnevale

ONOREVOLI SENATORI. - Il Carnevale rappresenta un'importante forma culturale popolare che ha radici nella storia e nelle tradizioni delle popolazioni europee; pertanto lo spettacolo di maschere e corsi mascherati ha valenza culturale almeno pari a qualsiasi altra forma di spettacolo di burattini o di marionette che la legislazione vigente (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) include tra le forme di spettacolo alle quali si applica l'IVA agevolata, con aliquota ridotta al 10 per cento. Scopo del presente disegno di legge è quello di far applicare l'IVA in misura ridotta (del 10 per cento) a favore delle manifestazioni carnevalesche, uniformando il trattamento delle stesse a quello già riservato ad altre forme di espressione artistica e culturale, quali spettacoli cinematografici, alcuni spettacoli sportivi e teatrali, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti e attività circensi e dello spettacolo viaggiante, colmando una ingiusta disparità di trattamento tributario.

L'aliquota ridotta al 10 per cento rappresenterebbe, per l'organizzazione degli spettacoli di maschere e corsi mascherati, un importante incentivo per la valorizzazione di queste manifestazioni, mentre per l'erario si avrebbe una modestissima perdita di gettito, in parte compensata da un aumento nella vendita dei biglietti di partecipazione a detti eventi, i quali potrebbero essere distribuiti ad un prezzo inferiore e quindi essere maggiormente diffusi tra il pubblico. La riduzione dell'IVA sui corsi in maschera del Carnevale appare inoltre in linea con il dettato comunitario poiché la sesta direttiva CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli

Stati membri sull'IVA (direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977), nell'allegato H, contenente l'elenco dei beni e servizi suscettibili di applicazione di aliquote IVA ridotte, prevede al punto 7) la possibilità di applicare l'IVA ridotta sui diritti di ingresso a spettacoli, teatri, circhi, fiere, parchi di divertimento, concerti, musei, zoo, cinema, mostre ed altre manifestazioni o istituti culturali simili. Pertanto la disciplina europea, non prevedendo un'elencazione tassativa degli eventi culturali, permette un ampliamento della normativa italiana. Infatti, gli Stati membri possono anche applicare una o due aliquote ridotte unicamente alla cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui all'allegato H citato.

Il presente disegno di legge provvede a modificare il numero 123) della tabella A, parte III, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, che elenca i beni e servizi assoggettati ad aliquota ridotta al 10 per cento, includendovi, oltre agli spettacoli di burattini e marionette, anche i corsi mascherati.

Inoltre, sempre al fine di adeguare la legislazione vigente alla necessità di ridurre l'IVA al 10 per cento sui corsi in maschera, si provvede a modificare la tabella C allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, eliminando i corsi in maschera dal numero 3). Detta modifica si rende necessaria poiché la circolare del Ministero delle finanze n. 165 del 7 settembre 2000 al capitolo 4.3 precisa che l'aliquota IVA dei corsi mascherati, come per le altre attività del punto 3) della tabella C, è del 20 per cento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di IVA sui corsi in maschera e in costume)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, parte III, al numero 123), le parole: «spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti» sono sostituite dalle seguenti: «spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati ed in costume, ovunque tenuti»;

b) alla tabella C:

1) al numero 3) le parole: «corsi mascherati e in costume» sono soppresse;

2) al numero 4) le parole: «spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti» sono sostituite dalle seguenti: «spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti».

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 800.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.